

Responsabilità per danno da prodotti difettosi. Chi rimborsa i danni?

Situazione al
10/2016

I prodotti difettosi possono provocare danni, nei casi più gravi anche lesioni personali a chi se ne serve. Chi risponde di tali danni e cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti, sono aspetti disciplinati dal Codice del Consumo, artt.114-127.

Secondo il Codice del Consumo, una ditta è tenuta a risarcire al consumatore i danni provocati dal suo prodotto (difettoso). Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. La responsabilità del produttore è, in realtà, una "responsabilità oggettiva". Il solo fatto di creare una situazione di pericolo – come p.es. la commercializzazione di un prodotto difettoso – è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

Differenze tra garanzia di consumo e responsabilità del produttore

Facciamo un esempio: il signor Carlo acquista un tubetto di maionese in un supermercato. Benché il prodotto non abbia ancora superato la data di scadenza indicata, Otto contrae la salmonellosi perché la maionese era contaminata. La garanzia riconosce al consumatore il diritto di ricevere un nuovo tubetto di maionese. Ma chi paga le cure mediche e il mancato guadagno del signor Carlo? Questo aspetto è regolamentato dalle norme sulla responsabilità del produttore.

Prodotti difettosi

La legge in questione non riguarda solo le merci difettose, ma comprende tutti i beni mobili, dallo stuzzicadenti all'aeroplano. Inoltre si applica ai prodotti agricoli, come le uova o gli ortaggi, nonché all'elettricità. Secondo molti giuristi, lo stesso software, ossia i programmi applicativi per il computer, costituisce un "prodotto" ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, mentre sono escluse le costruzioni, in quanto beni immobili.

Onere della prova

L'onere della prova spetta al danneggiato, ovvero al consumatore. Questi deve provare il nesso di causalità tra prodotto difettoso e danno subito; inoltre deve dimostrare al giudice di avere utilizzato il prodotto in modo corretto.

Chi paga?

Spesso è difficile stabilire chi sia esattamente il produttore di un determinato bene. I moderni processi produttivi coinvolgono in genere un certo numero di ditte, che forniscono singole componenti o materie prime al fabbricante principale. Poiché la legge che stiamo esaminando concerne solamente i diritti del consumatore in capo al produttore, essa definisce anche chi sia quest'ultimo. Il produttore è il fabbricante di un prodotto finito, ma anche di una componente/materia prima destinata a ulteriori processi produttivi. Ai fini della nostra legge è responsabile pertanto anche il fornitore di componenti difettose.

L'obbligo di risarcimento delle cose danneggiate, tuttavia, scatta solo qualora il danno materiale superi i 387,34 Euro.

Prescrizione e decadenza

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

Il diritto al risarcimento si estingue dopo dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.

Esclusione della responsabilità

Esistono anche casi in cui la responsabilità è esclusa, nonostante ci si trovi chiaramente di fronte a un prodotto difettoso, p.es. quando:

- il prodotto non è stato messo in commercio dal produttore, ma rubato e rivenduto;
- il difetto è insorto solo dopo l'immissione sul mercato da parte del produttore, p.es. a seguito di una riparazione. In questo caso il consumatore deve rivolgersi all'officina o laboratorio che ha effettuato la riparazione;
- il prodotto è stato fabbricato solo per l'autoconsumo e non è destinato alla vendita;
- il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma di legge vincolante.

Talvolta lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche non permette d'individuare il difetto di una cosa al momento della sua commercializzazione. In simili circostanze interviene la legge sulla sicurezza dei prodotti, che obbliga il fabbricante a ritirare dal mercato la merce difettosa. Se il fabbricante non rispetta quest'obbligo o non può intervenire con sufficiente tempestività, è previsto l'intervento dell'autorità competente. Foglio informativo: